

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

INDICE

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 2 – DESTINAZIONE DELLE AREE .

ART. 3 – CONCESSIONE DELLE AREE E RELATIVI PERIODI.

ART. 4 – DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI AREE - TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA -
PRIORITA' DOMANDE.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

ART. 6 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

ART. 7 – TITOLARITA' E GESTIONE DELL' ATTIVITA'.

ART. 8 – DANNI – RESPONSABILITA' CIVILE.

ART. 9 – RILASCIO DELLA LICENZA E VALIDITA' DELLA STESSA.

ART. 10 – SUBENTRI.

ART. 11-ORARIO DI ATTIVITA'.

ART. 12 – DURATA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA COMUNALE.

ART. 13 – AREE PRIVATE.

ART. 14 – NORME COMPORTAMENTALI.

ART. 15 – SANZIONI.

.ART. 16 – NORMA TRANSITORIA.

Approvato con deliberazione n..... del Consiglio Comunale del.....

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 9 L.18 marzo 1968,n. 337 e sue norme di attuazione, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali/demaniali per l'installazione e l'esercizio di singole e/ o complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

2. Sono denominati "spettacoli viaggianti" *le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.*

ART. 2 – DESTINAZIONE DELLE AREE .

1. L'installazione e l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante deve essere effettuata sulle aree disponibili a tale scopo e nei limiti dimensionali di ognuna di essa ai sensi dell'art. 9 della L. 337/68 e individuate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 – CONCESSIONE DELLE AREE E RELATIVI PERIODI.

1. La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal Servizio competente e comporta l'obbligo del pagamento del canone di occupazione di aree pubbliche (COSAP), con l'applicazione delle eventuali agevolazioni previste; per le aree private si richiama quanto previsto dal successivo articolo 13.

2. Le attività di spettacolo viaggiante possono essere messe in esercizio nell'arco dell'intero anno, salvo restrizioni comunicate dall'Amministrazione Comunale.

3. La concessione dell'area non sostituisce la licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli articoli 68, 69 e 80 T.U.L.P.S. e s.m.i.

4. E' possibile derogare alle limitazioni indicate dal presente regolamento per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune le quali possono essere collocate in aree non espressamente individuate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento.

ART. 4 – DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI AREE - TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA - PRIORITA' DOMANDE.

1. Nelle aree individuate dalla Giunta Comunale, la licenza per le attività dello spettacolo viaggiante è subordinata alle necessità organizzative del Servizio Turismo-Cultura o di altri servizi del Comune.

2. Le domande per il rilascio della licenza debbono essere presentate almeno 60 giorni prima e massimo 90 giorni prima del periodo interessato a pena di irricevibilità .

3. In caso di domande concorrenti si terrà conto, delle seguenti priorità, nell'ordine esposte:

a) migliore compatibilità ambientale della struttura da installare, valutata in base alle caratteristiche tecniche e all'estetica della stessa;

b) anzianità di frequenza nel comune con attrazione appartenente alla stessa

Sezione come da classificazione ministeriale e nei limiti di spazio delle aree disponibili – Puntii 3;

c) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti lo spettacolo viaggiante, desunta dalla data di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio competente – Puntii 3;

d) anzianità di data della licenza del Comune ove è avvenuta la registrazione o sede legale della ditta per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante – Puntii 3;

e) data e numero di ricezione della domanda di rilascio di licenza temporanea al protocollo generale telematico – Puntii 3.

Nel caso in cui si registri un caso di parità tra i criteri di cui sopra , la priorità è stabilita dal sorteggio.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

1. La durata della concessione sarà stabilita di volta in volta, verificate le condizioni di carattere generale esistenti nel periodo richiesto.

2. Eventuali motivate richieste di modifica del periodo di svolgimento delle manifestazioni possono essere avanzate e concesse a insindacabile giudizio del Comune.

3. Nel caso di eventuale assegnazione di un'area pubblica da adibire in modo permanente (o comunque superiore ad un anno) allo svolgimento di attività dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite bando pubblico, con i criteri che saranno individuati dall'Amministrazione Comunale.

4. Per il montaggio e l'eventuale smontaggio delle attrezzature sono riservati, rispettivamente, i cinque giorni precedenti ed i tre giorni successivi al periodo d'esercizio dell'attività.

ART. 6 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

1. Le domande in bollo inoltrate tramite il portale telematico www.Impresainungiorno.gov.it, per massimo n. 2 aree, volte ad ottenere la licenza prevista dagli articoli 68,69 e 80 del TULPS per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico trattenimento ed il suolo pubblico dovrà contenere i seguenti elementi:

a) generalità complete del richiedente (cognome, nome, data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico, ed eventualmente il nominativo e le generalità della persona rappresentante, con il relativo consenso scritto del medesimo);

b) titolo per il quale richiede l'autorizzazione (in conto proprio come imprenditore che professionalmente gestisce impresa di spettacolo, denominazione, sede e codice fiscale);

c) sezione e denominazione dell'attività da installare secondo l'elenco delle attività approvato dal Ministero dei Beni ed Attività Culturali di cui all'art. 4 della L. 337/1968;

d) ubicazione dell'area interessata (nelle aree riservate a tale scopo ai sensi della L. 337/68);

e) periodo di validità per il quale si richiede la licenza: la richiesta di esercizio dell'attività dovrà riguardare una o più giornate;

f) indicazione mq. di suolo da occupare relativi all'attrazione nonché l'area interessata nell'ambito di quelle definite dal Comune;

g) dichiarazione attestante:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero e della data ;
- che nello svolgimento della manifestazione saranno rispettate tutte le norme di legge in materia di pubblica incolumità , nonché il tipo e la denominazione delle attrazioni da installare, tra quelle comprese nell'elenco previsto dall'articolo 4 della L. n.337/1968;
- il rispetto delle vigenti misure di prevenzione incendi e la predisposizione di idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento, eventualmente prescritti dai competenti organi tecnici di controllo;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore;
- la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge;

2. A tali domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) al momento della presentazione :

- dichiarazione/documentazione attestante l'avvenuta registrazione ai sensi DM 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante oppure la presentazione di domanda di registrazione ai sensi del DM 18 maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante entro il termine del 12.12.2009.
- copia licenza comunale di spettacolo viaggiante in corso di validità per operare sull'intero territorio nazionale ;
- copia libro tecnico descrittivo delle strutture e degli impianti ovvero progetto della struttura e/o attività della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione/i con indicazione anche di eventuali limiti e/o divieti (capienza massima, limiti di età, ecc.);
- copia certificato di collaudo annuale delle strutture che si intendono installare, effettuato da tecnico abilitato circa la idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- copia polizza di assicurazione di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;
- nulla osta del proprietario per l'occupazione dell'area privata (solo in caso di collocazione in area privata);
- valido documento di identità;

Per le attività soggette a verifica ed accertamento da parte della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza ai sensi dell'art. 141 TULPS, il richiedente è tenuto a presentare ulteriore ed integrativa documentazione, qualora richiesta dalla stessa Commissione.

Nel caso in cui l'attività di spettacolo viaggiante venga esercitata unitamente all'attività di somministrazione (distributore bibite, pop-corn, zucchero filato, ecc..) dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- specifica autorizzazione comunale per la vendita dei prodotti alimentari;
- specifiche notifiche sanitarie, relative alle attrezzature e mezzi;

b) ad installazione avvenuta:

- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti

redatta e sottoscritta dal gestore se legittimato ai sensi art. 6 del D.M. 18.5.2007 e dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato, quando l'impianto elettrico è privo di impianto a terra e l'erogazione non avvenga da apposito quadro dotato di tutte le protezioni compreso l'interruttore differenziale;

oppure

- relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. 19/08/1996 ai sensi del D.M. n. 37/2008 e relativi allegati (*pianta, idoneità statica della struttura allestita, dichiarazione esecuzione a regola d'arte impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato nonché approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio*);

ed inoltre:

- attestazione di pagamento TOSAP (solo in caso di occupazione del suolo pubblico);

ART. 7 – TITOLARITA' E GESTIONE DELL' ATTIVITA'.

1. Il titolare dell'attività dello spettacolo viaggiante è tenuto a gestire personalmente l'attrazione installata nell'area concessa salvo i casi previsti per legge. In caso di infrazione a tale divieto sarà revocata la concessione, e tanto il cedente quanto il cessionario saranno esclusi anche per il futuro da concessioni di aree.

2. E' fatto obbligo al concessionario di:

- tenere pulita l'area occupata e lo spazio circostante riconducibile al concessionario ed alla sua attività;
- restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata consegnata;

3. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario all'area occupata dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, il Comune può far eseguire i lavori di ripristino a spese del concessionario.

4. Nel caso dell'installazione di particolari e ingombranti strutture e/o attrazioni potrà essere richiesta al concessionario una cauzione per un importo non inferiore a 1.000,00 euro a tutela del patrimonio e delle aree pubbliche. La cauzione a favore del Comune è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa con autentica della firma del fideiussore. Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato dopo che il titolare di concessione avrà riconsegnato l'area nelle condizioni preesistenti così come risulterà da apposito rapporto del Comando di P.M. e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dal rilascio della concessione stessa.

ART. 8 – DANNI – RESPONSABILITA' CIVILE.

1. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi nelle aree oggetto di concessione rilasciate.

2. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare a causa della permanenza dell'attrazione o dell'esercizio

dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

3. La concessione dell'area non pregiudica i diritti dei terzi.

ART. 9 – RILASCIO DELLA LICENZA E VALIDITA' DELLA STESSA.

1. La licenza prevista dagli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., è rilasciata dal Dirigente del Settore Comunale competente, previo:

- parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi degli artt. 141,141 bis e 142 del R.D. n. 635/1940 (limitatamente ai locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone oppure fino a 200 persone in aree attrezzate e delimitate per lo stazionamento del pubblico);

ovvero

- presentazione di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale (limitatamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone) su aree non attrezzate;

ART. 10 – SUBENTRI.

1. In caso di decesso del titolare, di trasferimento d'azienda o di cessione di ramo d'azienda sarà riconosciuta al subentrante, purché munito di autorizzazione comunale, l'anzianità di frequenza maturata a nome dell'azienda originaria.

2. Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.

3. E' vietata ogni forma di sub-concessione.

ART. 11-ORARIO DI ATTIVITA'.

1. L'orario di esercizio delle attrazioni è indicato nei rispettivi provvedimenti autorizzatori.

2.- Durante l'orario di apertura delle attrazioni dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza e dovrà essere rispettato quanto previsto dal vigente regolamento comunale sull'inquinamento acustico.

ART. 12 – DURATA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA COMUNALE.

1. Le imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante devono obbligatoriamente rispettare il termine iniziale di apertura e chiusura indicato nell'autorizzazione o nella comunicazione di inizio effettivo dell'attività.

2. E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area in caso di abuso da parte del titolare, nonché per motivi di Pubblica Sicurezza o di ordine pubblico.

3. Allo scadere del termine indicato nell'autorizzazione il titolare ha l'obbligo di lasciare l'area occupata completamente pulita.

ART. 13 – AREE PRIVATE.

L'utilizzo di aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare è subordinato ad apposito titolo/nulla osta per l'utilizzo dell'area rilasciato dal proprietario della stessa, nonché alle norme del presente Regolamento.

ART. 14 – NORME COMPORTAMENTALI.

1. I titolari delle attrazioni sono tenuti:

a) ad ottemperare alle disposizioni date dall'autorità per la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;

b) a non iniziare o protrarre l'attività nelle ore e nei tempi non autorizzati;

c) a non installare attrazioni diverse per tipo ed ingombro di quelle effettivamente autorizzate;

d) ad ottemperare scrupolosamente alle norme riguardanti la limitazione dei rumori e suoni molesti;

e) a mantenere in condizioni di decoro e di efficienza la propria attrazione;

f) a non offrire animali , sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo;

g) ad assicurarsi prima dell'inizio della consentita attività che ogni attrazione offra le più ampie garanzie per la sicurezza e la incolumità pubblica sospendendo immediatamente l'attività nel caso di qualunque avaria nel funzionamento di esse;

h) a curare che ogni attrezzo, struttura o meccanismo, siano atti all'uso cui è destinato e che la manutenzione sia curata giornalmente;

i) ad assicurare ogni misura e cautela per evitare ogni possibilità di pericolo al pubblico che lo frequenta a quello che abita o che passi nelle vicinanze;

J) non dare spettacoli che possano recare offesa al buon costume o che comportino strazio o sevizie alle persone e/o animali.

ART. 15 – SANZIONI.

1. Ai sensi dell'art. 666 del Codice Penale chiunque, senza licenza dell'autorità competente, in luogo pubblico chiuso o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o intrattenimenti di qualsiasi natura è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1549. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

2. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dal T.U.L.P.S. e successive modificazioni.

3. Le violazioni relative alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico sono punite ai sensi dell'art. 10 della legge quadro sull'inquinamento acustico 22.10.95 n. 447 , L.R. n., in quanto compatibili.

4. Le violazioni alle disposizioni di Regolamenti Comunali saranno assoggettate alle sanzioni previste dai rispettivi regolamenti.

5. Nel caso di violazioni alle norme del presente regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di autorizzazione, quando non costituiscono reato, si applica la sanzione pecuniaria da **€ 25,00** ad **€ 500,00** (art. 7 bis D.Lgs n. 267/2000).

6. Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente regolamento, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui sopra, saranno comminate le seguenti penalità:

.ART. 16 – NORMA TRANSITORIA.

Le domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base dei riferimenti normativi previgenti.